

CONTRO I BROGLI ELETTORALI IMPORRE IL RISPETTO DELLA LEGGE

Istruzioni agli scrutatori e rappresentanti di lista

Attenzione! Questa pagina NON è destinata a tutti gli elettori, ma ESCLUSIVAMENTE ai compagni scrutatori e rappresentanti di lista

I. FASE *Insediameto dei seggi e operazioni di voto*

Accompagnamento in cabina elettori fisicamente impediti

I compagni scrutatori e rappresentanti di lista e di candidati troveranno tutte le istruzioni e le disposizioni di legge riassunte nell'opuscolo già riassunto dalla Direzione del Partito. Rinunciamo qui solo alle raccomandazioni sulle questioni più importanti per le operazioni di voto e soprattutto sulle questioni attinenti allo scrutinio, con speciale riguardo alle innovazioni introdotte in materia dal nuovo testo unico per la elezione della Camera dei deputati.

Massima puntualità e assidua presenza nei seggi

Per evitare la loro sostituzione, gli scrutatori devono essere puntuali all'ora della costituzione del seggio (ore 16 di sabato 24 maggio) ed anche alla riapertura (ore 6 di domenica 25 maggio e ore 7 del lunedì). La presenza dei nostri compagni scrutatori e rappresentanti di lista a tutte le operazioni del seggio e la prima condizione per impedire i brogli.

Operazioni preliminari

Per le operazioni preliminari occorre curare in particolare:

- 1) che il sabato sera sia effettuata nelle liste seggiali l'autenticazione degli elettori deceduti, inospitali, dispersi, iscritti in più liste, detenuti, emigrati, ricoverati in istituti psichiatrici, ricoverati in ospedali e case di cura, elettori che abbiano ottenuto il doppicato dei certificati elettorali. E così pure la domenica mattina per quanto riguarda i marittimi autorizzati a votare nel comune d'imbarco. Ciò è importantissimo ai fini di impedire che qualcuno voti due volte o voti al posto di altri elettori;

- 2) che durante l'autenticazione (numerazione e firma) delle schede non venga sottoporta alcuna. « Nessuno si può allontanare dalla sala durante le operazioni di autenticazione » (articolo 45).

Identificazione scrupolosa degli elettori

L'autenticazione rigorosa delle norme di legge per l'identificazione degli elettori è uno dei più importanti mezzi per smascherare i ladri di voti, ed in particolare coloro che vengono a votare con certificati incartati o al posto dei morti, dei dispersi, degli assenti, ecc.

Nelle istruzioni ministeriali è detto che i poliziotti e i dipendenti dei Comandi militari che fossero privi di documento di identificazione e anche del « tesserrino », potranno essere identificati mediante « un foglio recante le generalità dei dipendenti stessi, controfirmato dal Comandante ». Ciò è del tutto arbitrario. I documenti devono essere quelli prescritti tassativamente dalla legge. I documenti provvisori e posticci, rilasciati per l'occasione, o privi di fotografia, non sono validi anche se rilasciati da pubbliche amministrazioni.

Consegna delle schede di votazione agli elettori

A proposito della consegna delle schede ad elettori di entrambe le elezioni (Camera e Senato), l'art. 26 della legge elettorale del Senato da « dirlo all'elettore d'avere le due schede separate ». Infatti l'art. 26 prescrive: « L'elettore scritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata consegnata la sua scheda, ha diritto a richiedere che venga consegnata quella per il voto alle elezioni del Senato ». A tale norma può essere derogato solo nel caso in cui l'elettore, espressa richiesta, di voler ambire a essere eletto anche nel Senato.

Inoltre, al fine di controllare che le schede non siano votate o portate su altre, segni che passano inavvertibilmente necessari per consentire le stesse istruzioni: « Sarà obbligatorio che il presidente del seggio, consigli i compagni a non lasciare intuire, a pretendere il più rispetto dei loro diritti e imparzialità ».

Si richiede all'attenzione dei compagni l'innovazione apportata dalla legge a questo riguardo, e cioè che i voti contestati e provvisoriamente non assegnati saranno ripresi in esame dall'Ufficio centrale circoscrizionale per

che si svolgono nelle case di cura e negli ospedali per accertare in particolare:

- 1) Che non siano ammessi a votare gli elettori ricoverati se non esibiscono il certificato elettorale e la prescritta attestazione rilasciata dal sindaco del Comune di iscrizione, che deve essere ritirata, allegata al tallone, di controllo del certificato elettorale;
- 2) Che negli istituti superiori a 200 letti le operazioni di voto si svolgano nelle apposite sezioni con le stesse modalità previste per le normali sezioni elettorali;
- 3) Che negli istituti con meno di 200 letti, il voto sia raccolto in cabine mobili e con mezzi e modi comunque atti ad assicurare la libertà e la segretezza del voto;
- 4) Che qualunque sia la procedura di votazione, i ricoverati, vottino senza l'assistenza di alcuno, e man mano che questi elettori vengono trascrivere in modo chiaro ed esatto nome, cognome e qualifica nella scheda fornita dal Partito ai rappresentanti di lista o comunque su un foglio per trasmetterli di tanto in tanto alla sezione del Partito e controllarli così che gli stessi elettori non votino anche in altri seggi.

Doppie iscrizioni nelle liste elettorali

Per le doppie iscrizioni nelle liste elettorali, che costituiscono uno dei brogli più frequenti, i rappresentanti di lista e gli scrutatori avranno dalle sezioni del Partito le indicazioni di colore che risultano iscritti in più di un seggio della stessa Comune o in seggi di più Comuni.

Non appena votato in un seggio, i rappresentanti di lista dovranno subito provvedere a segnalare l'avvenuta votazione alla rispettiva sezione del Partito, la quale, a sua volta, provvederà ad informarne subito, anche a mezzo telefonico o telegrafico, le sezioni di Partito dell'altro seggio o dell'altro Comune.

Se l'elettore si presenta a votare per la seconda volta, si chieda al presidente del seggio di diffidarlo dal voto e, in part, tempo, se ne avrà l'incriminazione e l'arresto per il tentato reato di cui all'art. 103 del T.U. per la Camera.

In ogni caso — e indipendentemente dalla segnalazione — i ricoverati in ospedali per malattie infettive (debbosi e simili), dovrà essere esercitata la più stretta vigilanza per evitare che, approfittando di una norma di cautela sanitaria per impedire contagi, si compiano abusi per accompagnare gli elettori; ricoverati in cabina anche se non riconvalescenti, i deboli, i vecchi, al fine di costringere il voto.

Al fine di impedire questa eventualità, è necessario che i nostri rappresentanti di lista controllino attentamente le operazioni di votazione.

- 5) Che per quanto riguarda i ricoverati in ospedali per malattie infettive (debbosi e simili), dovrà essere esercitata la più stretta vigilanza e un accurato controllo su quelle categorie di elettori i quali, o per le mansioni da essi esercitate, o per i frequenti spostamenti cui sono soggetti hanno la maggiore possibilità di votare due o più volte.

Le istruzioni ministeriali

Le istruzioni ministeriali dicono che « le operazioni devono proseguire sino alle ore 14 del lunedì ». Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala e nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prender nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati. Quindi il presidente dichiara chiusa la votazione.

La legge prescrive invece che, transcorse le ore 14 del lunedì, devono essere ammessi a votare soltanto « gli elettori che a tale ora si trovano nei luoghi del seggio » e non « nelle immediate adiacenze », come dicono le istruzioni del ministro.

Si invitano i compagni a far rispettare la legge.

Attenzione agli elettori aggiuntivi alle liste

In aggiunta alle liste elettorali, del seggio possono vo-

te di chiacchieria, di sollevare senza fondato motivo, incidenti e contestazioni per turbare l'andamento delle operazioni e per rendere incerti i risultati dello scrutinio».

Se queste parole si mettono in relazione con la campagna democristiana contro gli scrutatori e i rappresentanti di lista comunisti, esse appaiono chiaramente dirette ad orientare i presidenti dei seggi a chiedere la bocca agli scrutatori e ai rappresentanti di lista. Invitiamo i nostri compagni a non lasciarsi intimidire, a pretendere il più rispetto dei loro diritti e imparzialità.

Le istruzioni ministeriali dicono: « Frustate ogni eventuale tentativo, da par-

II. FASE *Indicazioni da seguire durante lo scrutinio*

che si svolgono nelle case di cura e negli ospedali per accertare in particolare:

- 1) Che non siano ammessi a votare gli elettori ricoverati se non esibiscono il certificato elettorale e la prescritta attestazione rilasciata dal sindaco del Comune di iscrizione, che deve essere ritirata, allegata al tallone, di controllo del certificato elettorale;
- 2) Che negli istituti superiori a 200 letti le operazioni di voto si svolgano nelle apposite sezioni con le stesse modalità previste per le normali sezioni elettorali;
- 3) Che negli istituti con meno di 200 letti, il voto sia raccolto in cabine mobili e con mezzi e modi comunque atti ad assicurare la libertà e la segretezza del voto;
- 4) Che qualunque sia la procedura di votazione, i ricoverati vottino senza l'assistenza di alcuno, e man mano che questi elettori vengono trascrivere in modo chiaro ed esatto nome, cognome e qualifica nella scheda fornita dal Partito ai rappresentanti di lista o comunque su un foglio per trasmetterli di tanto in tanto alla sezione del Partito, la quale, a sua volta, provvederà ad informarne subito, anche a mezzo telefonico o telegrafico, le sezioni di Partito dell'altro seggio o dell'altro Comune.

Non appena votato in un seggio, i rappresentanti di lista dovranno subito provvedere a segnalare l'avvenuta votazione alla rispettiva sezione del Partito, la quale, a sua volta, provvederà ad informarne subito, anche a mezzo telefonico o telegrafico, le sezioni di Partito dell'altro seggio o dell'altro Comune.

Se l'elettore si presenta a votare per la seconda volta, si chieda al presidente del seggio di diffidarlo dal voto e, in part, tempo, se ne avrà l'incriminazione e l'arresto per il tentato reato di cui all'art. 103 del T.U. per la Camera.

In ogni caso — e indipendentemente dalla segnalazione — i ricoverati in ospedali per malattie infettive (debbosi e simili), dovrà essere esercitata la più stretta vigilanza e un accurato controllo su quelle categorie di elettori i quali, o per le mansioni da essi esercitate, o per i frequenti spostamenti cui sono soggetti hanno la maggiore possibilità di votare due o più volte.

Se l'elettore si presenta a votare per la seconda volta, si chieda al presidente del seggio di diffidarlo dal voto e, in part, tempo, se ne avrà l'incriminazione e l'arresto per il tentato reato di cui all'art. 103 del T.U. per la Camera.

In ogni caso — e indipendentemente dalla segnalazione — i ricoverati in ospedali per malattie infettive (debbosi e simili), dovrà essere esercitata la più stretta vigilanza e un accurato controllo su quelle categorie di elettori i quali, o per le mansioni da essi esercitate, o per i frequenti spostamenti cui sono soggetti hanno la maggiore possibilità di votare due o più volte.

Se l'elettore si presenta a votare per la seconda volta, si chieda al presidente del seggio di diffidarlo dal voto e, in part, tempo, se ne avrà l'incriminazione e l'arresto per il tentato reato di cui all'art. 103 del T.U. per la Camera.

In ogni caso — e indipendentemente dalla segnalazione — i ricoverati in ospedali per malattie infettive (debbosi e simili), dovrà essere esercitata la più stretta vigilanza e un accurato controllo su quelle categorie di elettori i quali, o per le mansioni da essi esercitate, o per i frequenti spostamenti cui sono soggetti hanno la maggiore possibilità di votare due o più volte.

Se l'elettore si presenta a votare per la seconda volta, si chieda al presidente del seggio di diffidarlo dal voto e, in part, tempo, se ne avrà l'incriminazione e l'arresto per il tentato reato di cui all'art. 103 del T.U. per la Camera.

In ogni caso — e indipendentemente dalla segnalazione — i ricoverati in ospedali per malattie infettive (debbosi e simili), dovrà essere esercitata la più stretta vigilanza e un accurato controllo su quelle categorie di elettori i quali, o per le mansioni da essi esercitate, o per i frequenti spostamenti cui sono soggetti hanno la maggiore possibilità di votare due o più volte.

Se l'elettore si presenta a votare per la seconda volta, si chieda al presidente del seggio di diffidarlo dal voto e, in part, tempo, se ne avrà l'incriminazione e l'arresto per il tentato reato di cui all'art. 103 del T.U. per la Camera.

In ogni caso — e indipendentemente dalla segnalazione — i ricoverati in ospedali per malattie infettive (debbosi e simili), dovrà essere esercitata la più stretta vigilanza e un accurato controllo su quelle categorie di elettori i quali, o per le mansioni da essi esercitate, o per i frequenti spostamenti cui sono soggetti hanno la maggiore possibilità di votare due o più volte.

Se l'elettore si presenta a votare per la seconda volta, si chieda al presidente del seggio di diffidarlo dal voto e, in part, tempo, se ne avrà l'incriminazione e l'arresto per il tentato reato di cui all'art. 103 del T.U. per la Camera.

In ogni caso — e indipendentemente dalla segnalazione — i ricoverati in ospedali per malattie infettive (debbosi e simili), dovrà essere esercitata la più stretta vigilanza e un accurato controllo su quelle categorie di elettori i quali, o per le mansioni da essi esercitate, o per i frequenti spostamenti cui sono soggetti hanno la maggiore possibilità di votare due o più volte.

Se l'elettore si presenta a votare per la seconda volta, si chieda al presidente del seggio di diffidarlo dal voto e, in part, tempo, se ne avrà l'incriminazione e l'arresto per il tentato reato di cui all'art. 103 del T.U. per la Camera.

In ogni caso — e indipendentemente dalla segnalazione — i ricoverati in ospedali per malattie infettive (debbosi e simili), dovrà essere esercitata la più stretta vigilanza e un accurato controllo su quelle categorie di elettori i quali, o per le mansioni da essi esercitate, o per i frequenti spostamenti cui sono soggetti hanno la maggiore possibilità di votare due o più volte.

Se l'elettore si presenta a votare per la seconda volta, si chieda al presidente del seggio di diffidarlo dal voto e, in part, tempo, se ne avrà l'incriminazione e l'arresto per il tentato reato di cui all'art. 103 del T.U. per la Camera.

In ogni caso — e indipendentemente dalla segnalazione — i ricoverati in ospedali per malattie infettive (debbosi e simili), dovrà essere esercitata la più stretta vigilanza e un accurato controllo su quelle categorie di elettori i quali, o per le mansioni da essi esercitate, o per i frequenti spostamenti cui sono soggetti hanno la maggiore possibilità di votare due o più volte.

Se l'elettore si presenta a votare per la seconda volta, si chieda al presidente del seggio di diffidarlo dal voto e, in part, tempo, se ne avrà l'incriminazione e l'arresto per il tentato reato di cui all'art. 103 del T.U. per la Camera.

In ogni caso — e indipendentemente dalla segnalazione — i ricoverati in ospedali per malattie infettive (debbosi e simili), dovrà essere esercitata la più stretta vigilanza e un accurato controllo su quelle categorie di elettori i quali, o per le mansioni da essi esercitate, o per i frequenti spostamenti cui sono soggetti hanno la maggiore possibilità di votare due o più volte.

Se l'elettore si presenta a votare per la seconda volta, si chieda al presidente del seggio di diffidarlo dal voto e, in part, tempo, se ne avrà l'incriminazione e l'arresto per il tentato reato di cui all'art. 103 del T.U. per la Camera.

In ogni caso — e indipendentemente dalla segnalazione — i ricoverati in ospedali per malattie infettive (debbosi e simili), dovrà essere esercitata la più stretta vigilanza e un accurato controllo su quelle categorie di elettori i quali, o per le mansioni da essi esercitate, o per i frequenti spostamenti cui sono soggetti hanno la maggiore possibilità di votare due o più volte.

Se l'elettore si presenta a votare per la seconda volta, si chieda al presidente del seggio di diffidarlo dal voto e, in part, tempo, se ne avrà l'incriminazione e l'arresto per il tentato reato di cui all'art. 103 del T.U. per la Camera.

In ogni caso — e indipendentemente dalla segnalazione — i ricoverati in ospedali per malattie infettive (debbosi e simili), dovrà essere esercitata la più stretta vigilanza e un accurato controllo su quelle categorie di elettori i quali, o per le mansioni da essi esercitate, o per i frequenti spostamenti cui sono soggetti hanno la maggiore possibilità di votare due o più volte.

Se l'elettore si presenta a votare per la seconda volta, si chieda al presidente del seggio di diffidarlo dal voto e, in part, tempo, se ne avrà l'incriminazione e l'arresto per il tentato reato di cui all'art. 103 del T.U. per la Camera.

In ogni caso — e indipendentemente dalla segnalazione — i ricoverati in ospedali per malattie infettive (debbosi e simili), dovrà essere esercitata la più stretta vigilanza e un accurato controllo su quelle categorie di elettori i quali, o per le mansioni da essi esercitate, o per i frequenti spostamenti cui sono soggetti hanno la maggiore possibilità di votare due o più volte.

Se l'elettore si presenta a votare per la seconda volta, si chieda al presidente del seggio di diffidarlo dal voto e, in part, tempo, se ne avrà l'incriminazione e l'arresto per il tentato reato di cui all'art. 103 del T.U. per la Camera.

In ogni caso — e indipendentemente dalla segnalazione — i ricoverati in ospedali per malattie infettive (debbosi e simili), dovrà essere esercitata la più stretta vigilanza e un accurato controllo su quelle categorie di elettori i quali, o per le mansioni da essi esercitate, o per i frequenti spostamenti cui sono soggetti hanno la maggiore possibilità di votare due o più volte.